



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SORIMARE

Via Stagno, 23 - 16031 SORI (GE) –
C.F. 96002350104

STATUTO SOCIALE

Articolo 1). Associazione e Sede.

È costituita per volontà dei pescatori l'Associazione sportiva dilettantistica, apolitica e apartitica, senza scopo di lucro, denominata A.S.D. "SORIMARE". L'Associazione ha sede a Sori (Genova) in Via Stagno, 23 ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato, compresi eventuali sponsor, e delle istituzioni civili.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro 10 giorni dalla Assemblea ordinaria annuale dei soci, una dichiarazione all'ente affiliante ai sensi dell'art. 6.3 del D.Lgs. 39/2021, riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2). Finalità e Scopi

Gli scopi di carattere generale dell'Associazione sono quelli della Federazione a cui è iscritta, FIPSAS e CONI. In particolare l'Associazione tutela gli interessi dei soci pescatori sportivi associati onde garantire agli stessi le più ampie possibilità di esercitare, in via stabile e principale, liberamente lo sport della pesca, sviluppando qualsiasi iniziativa od allo sviluppo della pesca marittima di superficie o subacquea. Può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione delle singole Federazioni cui è affiliata, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle diverse discipline sportive; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle diverse discipline sportive stesse. Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive della FIPSAS, del CONI.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA, EPS (Federazioni sportive Nazionali e Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva) potrebbero emanare in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 26 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre persone scelte anche tra i non soci. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio direttivo e i membri sono rieleggibili. Il Collegio dei probiviri, che elegge al suo interno il proprio Presidente e che si dota di un Regolamento della procedura, è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di esaminare e decidere le controversie tra i soci, tra questi e il Comitato o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
2. Il Collegio giudica secondo equità.

Articolo 27 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 28 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.



Ai sensi della normativa vigente, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, rispetto alle attività istituzionali. Dette attività secondarie potranno essere legate alla gestione di spazi per canoe dei Soci e gestione di una o due barche ad uso sociale.

Articolo 3). Durata

L'Associazione avrà durata illimitata.

Articolo 4).

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione della elettività delle cariche sociali. Sono Organi Sociali: a) L'Assemblea dei Soci; b) il Presidente e il Consiglio Direttivo; c) i Revisori o Revisore dei Conti.

Articolo 5). Domanda di ammissione

- 1) Sono Soci tutti coloro che partecipano e si impegnano alle attività sociali previa iscrizione alla A.S.D. SORIMARE;
- 2) Possono far parte dell'associazione le persone fisiche residenti nel Comune di Sori o paesi limitrofi identificati in Pieve Ligure e Recco, e che siano dotate di irreprensibile condotta morale, civile, sportiva;
- 3) Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno farne apposita domanda, che verrà accettata, con firma, del Presidente o chi ne fa le veci, e poi esaminata dal Consiglio Direttivo, in base ad due liste di attesa ben distinte (una per i soli Soci e una dei Soci con barca). Nel caso di accettazione il nuovo Socio ordinario o altra figura come prevista dall'art. 6 del presente statuto, dovrà osservare quanto previsto dal presente Statuto Sociale e dal Regolamento Interno che gli saranno consegnati, e accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica.

Articolo 6). Categorie di Soci

Tutti i Soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione ma con le limitazioni previste nel presente Statuto Sociale, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

SOCI BENEMERITI

Su delibera del Consiglio Direttivo s'intendono come Soci Benemeriti tutti coloro che si siano particolarmente distinti nell'ambito di interesse dell'Associazione o che abbiano contribuito allo sviluppo della stessa. Essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale stabilita, possono partecipare all'Assemblea dei Soci e ricoprire incarichi attribuiti dal Consiglio direttivo. Non hanno diritto di voto, né essere eletti a cariche sociali.

SOCI JUNIORES

Sono coloro d'età inferiore ai 18 anni che partecipano alle attività sportive, didattiche e sociali della Associazione. La domanda di ammissione deve essere presentata da chi ne esercita la patria potestà, e le quote sociali previste (che comprendono la tessera federale FIPSAS), su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere divise in trimestrali, semestrali o annuali entro le date previste dal Regolamento interno in vigore. Non hanno diritto di voto, né di essere eletti a cariche sociali.

Sori, 24 Giugno 2024

firma



SOCI ORDINARI

Sono Soci ordinari con diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali, tutti coloro che usufruiscono dei beni e dei servizi dell'Associazione, purché in regola con il pagamento della quota annuale, che comprende la tessera federale FIPSAS. Sono tenuti anche al pagamento dei contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea Straordinaria o dal Consiglio Direttivo. L'essere Socio non comporta né prevede l'assegnazione, neppure in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, né distribuzione di fondi di riserva o di capitale, facendo salvo disposizioni eventualmente imposte per legge.

La qualifica di Socio Ordinario comporta tutti i diritti e doveri previsti nei rapporti con l'Associazione, la partecipazione alle Assemblee Sociali Ordinarie e Straordinarie senza alcuna limitazione o vincolo e non può essere prevista e stabilita la temporaneità di tale qualifica. Possono liberamente frequentare le aree sociali, devono partecipare alle manifestazioni e alle assemblee, devono adoperarsi per il buon funzionamento dell'Associazione e sono chiamati a preservarne le strutture e le attrezzature, possono usufruire dei servizi e delle attrezzature dell'Associazione nelle modalità normate dal Regolamento Interno in vigore, possono utilizzare la barca sociale e (con un corrispettivo stabilito dal Consiglio Direttivo) e i posti canoa. Si consiglia ai nuovi Soci, indistintamente, di partecipare e conoscere al meglio l'organizzazione dell'Associazione con una costante partecipazione.

Essi possono essere nello specifico: Socio Ordinario con posto barca e Socio Ordinario senza posto barca. Che qui sotto si specifica:

Socio Ordinario con posto barca.

- a) L'eventuale assegnazione di un posto barca ad un Socio, è vincolato alla effettiva disponibilità nella Concessione Demaniale e dalle condizioni esistenti.
- b) L'assegnazione del posto barca è di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo, vista la graduatoria dei richiedenti tenuta dal Presidente, così come lo sono le variazioni dei posti e le esclusioni.
- c) L'assegnazione e l'uso di un posto barca comporta il pagamento di una quota sociale annua da parte del Socio. La cifra è stabilita di anno, in anno dal Consiglio Direttivo sulla base del Bilancio Preventivo di competenza e da quanto prevede il Regolamento Interno, che stabilisce le modalità e termini di pagamento. I nuovi Soci assegnatari di un posto barca, sono assoggettati al pagamento di una quota di ingresso che è la somma delle ultime tre annualità delle quote sociali versate dagli assegnatari di posto barca.
- d) Il posto barca non è di proprietà del Socio, ma dell'Associazione Dilettantistica Sportiva SORIMARE intestataria della concessione demaniale che tramite il Consiglio Direttivo ne dispone per il meglio.

Socio Ordinario senza posto barca.

- e) è soggetto al pagamento di una quota sociale annua, calcolata percentualmente sulla base di quella pagata per il posto barca. Tale percentuale è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo considerato il Bilancio Preventivo e gli obiettivi sociali da perseguire.
- f) al loro ingresso nell'Associazione sono soggetti al pagamento anche della quota sociale prevista per i Soci senza posto barca dell'anno precedente.
- g) possono chiedere l'assegnazione di un posto barca facendone richiesta al Presidente, il quale tiene la graduatoria su base cronologica di presentazione di queste richieste.



Articolo 7) Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo, esclusi i Soci juniores e i Benemeriti.
 2. I diritti sociali del Socio Ordinario, compresa l'assegnazione del posto Barca, possono essere ceduti per atto tra i vivi o per successione, solo tra coniuge/convivente e parenti fino al secondo grado, con verifica ed accettazione del C.D.
 3. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di Socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 8, che ne comportano la perdita;
 4. Il Socio si deve impegnare al massimo nel perseguire le finalità e gli scopi sociali con continuità, soprattutto a livello sportivo tramite gare sociali o con altre Associazioni (vedi norme FIPSAS e CONI);
 5. I Soci sono tenuti a comunicare tempestivamente cambi di residenza, telefono, cellulare ai fini delle norme sulla figura di Socio e per le comunicazioni di gruppo Sorimare. L'eventuale nuova residenza al di fuori di quelle previste dall'art. 5-comma 2) potrebbe comportare l'esclusione del Socio dall'Associazione, (verifica del C.D. con eventuale parere dell'assemblea Soci).
 6. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al C.D.
 7. Devono altresì osservare le norme del presente Statuto Sociale e del Regolamento interno e tutte le norme emanate dal Consiglio direttivo in carica.
- Gli Associati che contravvengono le sopracitate disposizioni possono essere, con delibera motivata e approvata dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni attività o espulsi.

Articolo 8) Perdita della qualità di Socio

In caso di perdita della qualità di Socio, lo stesso non avrà più alcun diritto al posto barca e dovrà essere liberato entro 10 giorni dalla comunicazione; in caso contrario il C.D. potrà prendere decisioni in merito.

La qualità di Socio in specifico si perde nei seguenti casi:

- a) Per decesso. Il decesso del Socio determina la perdita dei diritti acquisiti; si fa a tale proposito riferimento punto 2) dell'art. 7;
 - b) Per dimissioni. Da darsi con lettera raccomandata A.R. od altro documento datato e poi accettato, che dovrà pervenire all'Associazione entro giorni 20 prima dell'Assemblea dei Soci annuale.
 - c) Per morosità. Vedere quanto specificato nel Regolamento Interno;
 - d) Per cancellazione. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata ed assunta dalla maggioranza assoluta del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni, ricorso all'Assemblea, che delibererà in merito.
 - e) Per scioglimento dell'Associazione;
- Si ribadisce che in caso di perdita della qualifica di Socio durante l'anno non sussiste alcun diritto di rimborso Della quota annuale versata.

Articolo 9) Aspetti fiscali

L'anno finanziario dell'Associazione (A.S.D.) SORIMARE ai fini del bilancio ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il patrimonio dell'Associazione è di proprietà dei Soci, i quali ne assumono attività e passività.

Esso è costituito dai fondi liquidi in possesso dell'Associazione, nonché delle attività mobiliari quali risultano dal relativo inventario. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la sua distribuzione non siano imposte dalla Legge.



L'Associazione destina eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

Articolo 10). Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, nell'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Articolo. 11). Compiti dell'Assemblea

Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea generale dei Soci vengono nominati ogni volta che l'Assemblea stessa si riunisce. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano insieme alla presenza del Segretario che redigerà il verbale d'assemblea che sarà conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito Libro verbali tenuto presso la Sede e di cui ogni socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria, seguendo i tempi previsti dall'art 12 dovrà approvare dopo le debite discussioni:

- Nomina e revoca dei componenti il Consiglio direttivo;
- il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente;
- Il bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale;
- L'attività svolta e su quella programmata per il futuro;
- Varie che insorgono nelle discussioni sociali.

L'assemblea straordinaria dovrà essere tenuta negli stessi termini dell'assemblea ordinaria anche per cessazione della carica del Consiglio direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria:

- Approvare le modifiche allo statuto sociale e Regolamento interno;
- Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità relative al funzionamento dell'Associazione;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione conformemente a quanto previsto dall'art. 22; Provvedere alla nomina di nuovi Consiglieri del Direttivo in carica, in caso di Consiglio direttivo decaduto.

Art.12 Validità Assembleare.

L'assemblea ordinaria deve essere svolta una volta all'anno entro 60 giorni dell'anno successivo.

Il termine previsto per l'Assemblea ordinaria annuale potrà essere prorogato di ulteriori 60 giorni per i seguenti motivi:

- a) per difficoltà a determinare i membri del C.D.;
- b) quando se ne ravvisi la necessità per deliberare in merito a quant'altro a lei demandato per legge e/o in base al presente Statuto;

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i Soci via mail, via postale, e tutti gli altri mezzi informatici idonei, entro quindici giorni dalla data fissata. E' ammesso il voto per delega con un massimo di n. 2. E' possibile in caso di necessità ed emergenza svolgere le sedute di Assemblea in video audio conferenza.



Articolo 13) Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa. L'Associazione SORIMARE è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da sette o più membri (massimo nove) eletti dall'Assemblea Generale dei Soci e scelti tra gli aderenti all'Associazione.

Gli eletti nel C.D. non possono ricoprire incarichi in altre Società o Associazioni riconosciute dal C.O.N.I. e concorrenziali con SORIMARE.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio direttivo che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Alla prima riunione del Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dall'assemblea, dovranno essere assegnate le seguenti cariche:

IL Presidente, il Vice-Presidente, il Direttore sportivo, un Contabile, un Tesoriere, 1 Segretario, un Delegato di spiaggia, un responsabile tecnico, ed eventuali altri Consiglieri senza incarichi.

L'organigramma del direttivo andrà comunicato a tutti i Soci, alla Polizia municipale di Sori, alla FIPSAS, al Demanio del Comune di Sori e all'Assessore della spiaggia del Comune di Sori.

Le delibere del C.D. vengono prese a Maggioranza relativa, almeno in presenza di cinque soci.

Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da tutti i membri qualora si rendesse necessario.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, ma in relazione a specifici incarichi conferiti a membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese sostenute.

Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" in caso di necessità.

Articolo 14). Compiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) compilazione dei bilanci *annuali* preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) effettuazione di attività sportiva: gare di pesca per tutti i Soci in base alle norme FIPSAS e CONI, ed attività subacquee in collaborazione con Associazioni specifiche esterne;
- e) effettuazione di attività didattica come previsto dalle norme del CONI;
- f) promozione di tutti quei provvedimenti emanati dalla FIPSAS, atti a favorire il libero esercizio della pesca sportiva per gli affiliati;
- g) decidere su quegli argomenti per i quali abbia avuto espresso mandato dall'Assemblea dei Soci;
- h) convocare l'Assemblea ordinaria e/o straordinaria conformemente a quanto fissato dall'art. 12;
- i) predisposizione di modifiche allo Statuto Sociale e al Regolamento Interno qualora se ne presentasse motivo, da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
- l) adottare i provvedimenti di disciplinare nei confronti dei Soci;
- m) attuare le finalità previste dallo statuto;
- n) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, all'amministrazione straordinaria, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione.

Articolo 15). Il Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dal primo Consiglio direttivo con la maggioranza dei voti dei presenti/ rappresentati, e dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.



E' sostituito in tutto e per tutto dal Vice Presidente in caso sue assenze.

Il Presidente ed il Consiglio direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario.

Il presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo. Il verbale deve essere conservato agli atti dell'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 16) Il segretario e il tesoriere

Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Il segretario redige i verbali delle riunioni sociali di qualunque natura e ne cura le trascrizioni nei libri sociali, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione gestendo le scritture contabili e predisponendo il rendiconto annuale e preventivo anno successivo.

Articolo 17) Patrimonio ed entrate

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate ogni anno dal consiglio direttivo ed approvate dall'assemblea dei Soci, dai contributi di enti ed Associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dall'Associazione.

I contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti causa morte, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 18) Durata del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo rimane in carica per anni uno, dalla data della prima riunione valida per l'assegnazione delle cariche sociali e fino alla prossima assemblea dei Soci dell'anno successivo.

Articolo 19). Altre cariche

La gestione finanziaria dell'Associazione è controllata e sorvegliata da un Collegio di Revisori dei conti (composto da due persone) o da un Revisore unico eletto dall'Assemblea ordinaria. I revisori o il revisore unico potranno controllare e sorvegliare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere eventualmente una relazione sulla consistenza di cassa, verificare i verbali delle riunioni del C.D. Potranno, su richiesta del Presidente, essere invitati alle riunioni e potranno dare, se richiesto, un parere consultativo solo sulle questioni finanziari.

Articolo 20) Rendiconto economico e modalità di approvazione.

Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto e un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Soci. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica finanziaria dell'Associazione nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli Associati. In occasione dell'Assemblea ordinaria annuale, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione dei bilanci, devono essere messi a disposizione dei Soci copie dei Bilanci stessi.

Articolo 21). Altri aspetti

Tutte le deliberazioni non previste nelle attribuzioni dal presente Statuto agli organi direttivi dell'Associazione, sono di competenza dell'Assemblea generale dei Soci. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra Soci medesimi, ad esclusione di quelle previste all'art. 8 dello statuto, saranno di esclusiva competenza di un collegio arbitrale di tre membri due dei quali nominati dalle parti, e il terzo, con funzioni di Presidente, dai due precedenti o su indicazione del Consiglio Direttivo stesso.



Articolo 22). Responsabilità

L'Associazione non è responsabile per eventuali danni derivati a Soci e alle loro barche nella concessione SORIMARE. Il singolo Socio è tuttavia responsabile per eventuali danni arrecati a terzi od all'Associazione anche nello svolgimento delle attività sportive e/o ricreative o didattiche, ed è tenuto a manlevare e tenere indenne l'Associazione da ogni domanda di risarcimento danni da chiunque avanzata.

Articolo 23). Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimanti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe. La destinazione del patrimonio residuo sarà devoluta ai fini sportivi ai sensi della normativa vigente.

Uno specifico riferimento è dovuto in caso di scioglimento dell'Associazione per un cambio di identità societaria. All'assemblea straordinaria, dovranno essere presenti, almeno i 3/4 dei Soci iscritti nell'elenco dei Soci con pieno diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione. Per essere approvato lo scioglimento occorrerà il voto favorevole del almeno il 90% dei Soci presenti. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto il cambio di identità societaria dell'Associazione, dovrà essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto.

Articolo 24). Disposizioni finali.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle leggi speciali sulle Associazioni.

Lo Statuto sociale SORIMARE è integrato da un Regolamento interno, da procedure operative di lavoro, curate e redatte dal Consiglio Direttivo in carica.

Articolo 25).

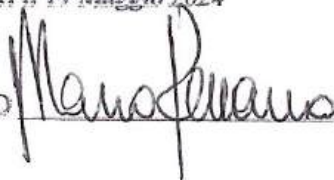
Il presente Statuto entra in vigore dal giorno dopo la presentazione all'Ufficio delle Entrate di competenza e viene custodito agli atti dell'Associazione.

Copia del presente Statuto viene inviata alla F.I.P.S.A.S. sede di Genova, al Comitato Provinciale del C.O.N.I. Il presente Statuto Sociale è stato costituito ed approvato dall'Assemblea dei Soci svoltasi il 27/04/1989 alle ore 20.45, nei locali siti in Sori in Via Combattenti Alleati, n.2.

Lo stesso è stato modificato, come evidenziato in corsivo in questa stesura, ai sensi del D.L. n° 460 del 4/12/97, per godere delle agevolazioni previste per gli Enti non commerciali (O.N.L.U.S.), ed approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci svoltasi il 26/6/1998 alle ore 21,00 nei locali siti in Sori Via Combattenti Alleati n. 2. È stato modificato, ancora, in data 5/2/2006 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi nei locali di Via S. Erasmo, 12 ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1999 n° 242, art. 5, comma 5, lettera C e della Legge n° 186/2004, ciò per il riconoscimento e l'inserimento nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Letto confermato e sottoscritto in Sori il 19 Maggio 2024

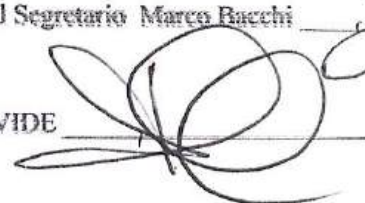
Il Presidente: dr. MARIO REZZANO



Il Segretario Marco Bacchi



Il Vice Presidente: Sig. CORALLO DAVIDE





(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Michele MOLLETO
IL FUNZIONARIO
(Cristina FORCISI)

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CHIAVARI
REGISTRATO IL 24 GIU 2024
N. 626 SERIE 3
VERSATI € ESENTE